

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	156
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	158
DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	157

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo TANCREDI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Guerini.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2015.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 17 febbraio, ha predisposto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che richiama in premessa i profili problematici segnalati dai colleghi e che sottopone alla valutazione della Commissione.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) richiama l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni di cui all'articolo 7 del provvedimento che potrebbero porsi in contrasto con il diritto dell'Unione europea, con riferimento all'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese.

Evidenzia quindi – come peraltro rilevato nella documentazione fornita dagli Uffici – che occorrerebbe valutare l'opportunità di precisare, sotto il profilo della formulazione del testo, la clausola di salvaguardia in materia di aiuti di stato contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 7, esplicitando che l'efficacia della disposizione è subordinata all'auto-

rizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riterrebbe infine opportuno integrare il parere formulato dalla relatrice con osservazioni e condizioni conseguenti a quanto rilevato in premessa, anche al fine di rendere maggiormente incisiva la pronuncia della XIV Commissione.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ringrazia la relatrice per aver richiamato, nella proposta di parere formulata, tutte le questioni emerse nel corso del dibattito, alle quali può essere aggiunto anche il rilievo testé formulato dal collega Occhiuto.

Condivide l'opportunità di integrare la proposta di parere con alcune osservazioni, limitandosi ai temi di maggiore pertinenza sotto il profilo delle competenze della XIV Commissione. Richiama in particolare quanto detto con riferimento all'articolo 3, nonché la questione dei limiti dimensionali introdotti all'articolo 1 per l'adozione della forma di banca popolare, rilevando in questo caso l'opportunità di uniformarsi ai parametri europei in materia.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) riterrebbe opportuno dedicare nel parere almeno un passaggio al fatto che una delle motivazioni addotte dal Governo per l'adozione del provvedimento è che lo chiederebbero le Istituzioni dell'Unione europea; non è riuscito, malgrado le ricerche effettuate, a trovare alcun riscontro a tale affermazione.

Condivide quindi la necessità, sottolineata dai colleghi intervenuti, di inserire condizioni nel parere laddove vi sia il

timore effettivo dell'apertura di procedure di contenzioso da parte della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, condivide le osservazioni formulate dai colleghi e si riserva di integrare in tal senso la proposta di parere formulata, che presenterà nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni II e IV).

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, tenuto conto dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, e in considerazione del rilievo e della delicatezza del provvedimento, riterrebbe opportuno rinviarne l'esame ad altra seduta.

Paolo TANCREDI, *presidente*, preso atto di quanto detto dal relatore, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
(C. 2844 Governo).**

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

considerato che il provvedimento modifica in più punti la disciplina delle banche popolari, con disposizioni volte a favorirne il consolidamento patrimoniale e a migliorare l'accesso al credito, con misure finalizzate ad adeguare il sistema bancario agli indirizzi europei;

richiamati i limiti dimensionali introdotti all'articolo 1 per l'adozione della forma di banca popolare, e il conseguente obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;

osservato che in sede di valutazione degli enti creditizi dei singoli Stati membri da parte della Banca Centrale Europea (BCE), condotta ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, l'oggetto dell'esame è stato circoscritto agli istituti creditizi che – ai sensi del citato Regolamento – sono considerati « significativi », ritenendo tali quelli in cui il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro;

ritenuto come l'adozione nel decreto-legge in esame di un criterio connesso alla dimensione dei profitti degli istituti bancari, segnatamente delle banche popolari, piuttosto che alla consistenza del patrimonio netto, appaia poco coerente con i parametri adottati in ambito europeo in

materia di unione bancaria e che pertanto è auspicabile che di tali parametri si tenga conto nel quadro delle disposizioni volte alla razionalizzazione e al riordino dell'ordinamento italiano del credito;

rilevato che, ai fini dello sviluppo del credito per l'*export*, l'articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere attività creditizia in via diretta o mediante la costituzione di una società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia;

osservato che nello svolgimento delle attuali funzioni, la SACE S.p.A. beneficia della garanzia dello Stato e che l'attribuzione alla stessa di ulteriori funzioni connesse all'attività di impresa creditizia andrebbe valutata alla luce del rispetto delle regole europee di concorrenza, con riferimento agli eventuali effetti distorsivi del mercato interno e, in particolare, alla compatibilità della misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato al credito all'esportazione;

auspicato pertanto che l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 sia subordinata alla preventiva valutazione positiva, da parte della Commissione europea, alla quale la misura prevista dovrebbe essere notificata;

esaminate inoltre le misure che estendono le agevolazioni e gli incentivi riservati alle *startup* innovative (decreto-legge n. 179 del 2012) alle imprese aventi i requisiti indicati all'articolo 4;

ritenuto che la prevalenza attribuita al dato formale, relativo al volume di spesa in ricerca e sviluppo, alla presenza

di personale qualificato e alla titolarità di privative industriali, nella identificazione delle PMI innovative possa rappresentare un requisito non sufficiente ed eccessivamente rigido, per qualificare come innovativa – e quindi meritevole di accesso alle misure di incentivazione e sostegno – una impresa, laddove di tali misure dovrebbero beneficiare altresì le imprese sostanzialmente innovative;

evidenziato altresì il rischio di incorrere nella violazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, di cui

agli articoli 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la disposizione sopracitata, con riferimento alle piccole e medie imprese innovative, introduce una definizione che non tiene conto del carattere innovativo e dei processi di innovazione del sistema produttivo attuabili da parte di piccole e medie imprese che non presentino i criteri formali richiamati all'articolo 4;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.